

Codice DB1425

D.D. 28 giugno 2013, n. 1551

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Roccaforte Mondovi' (CN) - Interventi selvicolturali in localita' "Partite Ciliegia - Scarron Rue" del Comune di Roccaforte Mondovi' - Istanza n. 12933.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il comune di Roccaforte Mondovì (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Roccaforte Mondovì (CN), per il taglio del lotto boschivo comunale denominato "Partite Ciliegia – Scarron Rué" così come descritti nel progetto d'intervento e nell'integrazione prot. n. 44474/DB1425 class. 007.100.020 in data 20/06/2013 rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- il taglio dovrà avere inizio dalle aree campione in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 28 (Caratteristica delle matricine o riserve) del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- le piste forestali sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva dato il loro utilizzo non continuativo; dovranno avere le caratteristiche di costruzione e di protezione idrogeologica di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50 del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011. Per la progettazione si dovrà far riferimento ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 51 del reg.

for. n. 8/R 20/09/2011 (Progettazione di strade e piste forestali). Per la loro costruzione si prescrive di dotarsi di ogni autorizzazione necessaria in applicazione della normativa vigente;

- le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e dovranno avere le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'articolo 52 del reg. for. N. 8/R del 20/09/2011. I movimenti di terra dovranno determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri ed un'altezza media delle scarpate non superiore a 1 metro;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. 8/R del 20/09/2011;
- i lavori dovranno concludersi entro 5 anni a decorrere dalla data dalla presente Determinazione di approvazione dell'istanza;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 5, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Dovranno essere rispettati gli articoli 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte" – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e s.m.i.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare le prescrizioni e le norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco